

STATUTO

Titolo I COSTITUZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata Società Servizi Territoriali S.p.A. (sigla SST).
La società ha capitale pubblico.

La società è disciplinata dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica nonché dalle norme del codice civile in materia di società per azioni e dalle norme vigenti in materia in relazione alla propria natura e alle attività esercitate.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede nel territorio del Comune di Chioggia.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

La società potrà essere prorogata una o più volte, o anticipatamente sciolta, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Titolo II OGGETTO

Art. 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto, lo svolgimento di servizi di interesse generale con o senza rilevanza economica, di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o degli enti pubblici partecipanti, nonché di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti stessi o allo svolgimento delle loro funzioni e servizi di committenza a favore di amministrazioni aggiudicatrici.

Oltre l'80% del fatturato della società, o altra diversa percentuale se stabilito da successive norme vigenti in materia, è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Nello specifico la società può svolgere le seguenti attività:

- in materia di mobilità:

- a) analisi e soluzione delle problematiche inerenti la mobilità;
- b) progettazione, manutenzione e gestione di parcheggi in genere, a raso ed in struttura, ivi compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso, tecnologie di informazione, finalizzati al decongestionamento del traffico nei centri urbani, anche in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge 24 marzo 1989, n. 122 e successive modificazioni o integrazioni;
- c) manutenzione e gestione, piste ciclabili, impianti per la gestione delle zone a traffico limitato o per il controllo dell'occupazione delle aree di sosta a pagamento, sistemi di video sorveglianza sul territorio finalizzati al controllo del traffico o della sosta, autosilos, autostazioni, etc. di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/o indirettamente anche attraverso operazioni di project financing;
- d) l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli, anche nelle forme previste dall'art. 17, comma 132 della L. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni o integrazioni;

e) gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi e di strutture, mobili o meno, atte a regolare il traffico o comunque a delimitare zone riservate al transito o all'accesso al pubblico;

f) gestione e manutenzione di ponti mobili e girevoli;

g) predisposizione di piani urbani del traffico attraverso la promozione e/o l'effettuazione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni d'uso e funzionali della viabilità e di impiego delle aree urbane, nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale, ciclistica, automobilistica e motoristica in genere, anche attraverso la creazione di nuove progettualità rivolte all'introduzione ed allo sviluppo di zone pedonali, piste ciclabili e di altri servizi diretti ad integrare la mobilità cittadina, anche attraverso la promozione e la gestione di quegli strumenti e servizi orientati al miglioramento del traffico intermodale, quali ad esempio il noleggio di biciclette, scooter, auto elettriche e quant'altro, provvedendo eventualmente anche alla realizzazione e gestione delle nuove opere funzionali al piano o progetto;

h) attività accessorie volte al servizio di mobilità;

- in materia di pubbliche affissioni e pubblicità:

i) gestione dell'attività delle pubbliche affissioni e della pubblicità in genere su spazi pubblici, oltre che attraverso l'utilizzo dei convenzionali e tradizionali strumenti divulgativi, anche tramite lo studio, la realizzazione e quindi la messa in uso di nuove tecnologie e forme di comunicazione, il tutto nell'ottica di ottimizzazione del servizio reso all'utenza compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio architettonico ed ambientale in genere;

j) è fatto divieto alla società "Società Servizi Territoriali S.p.A." di effettuare qualsivoglia attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta.

- in materia di riscossione e gestione dei tributi e delle contravvenzioni sul territorio:

k) assunzione e esercizio dell'accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, di imposte, tasse e tributi comunali o locali ed in genere delle entrate tributarie consentite per legge nonché delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale;

l) in particolare l'attività societaria è finalizzata all'accertamento e riscossione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi e delle aree pubbliche, dei canoni e degli altri tributi comunali, ad esempio dei canoni di concessione demaniali;

m) gestione amministrativa delle violazioni al codice della Strada, tramite supporto all'attività di accertamento, sia a livello informatico che amministrativo in senso stretto, tramite ad esempio la digitazione, stampa, confezionamento e spedizione degli atti amministrativi relativi alle contravvenzioni, con monitoraggio costante dell'andamento del procedimento e rendicontazione e riscossione delle entrate del Comune a seguito di emissione di atti di accertamento e contestazione per violazioni al Codice della Strada, sia ad opera della polizia municipale che degli ausiliari del traffico;

- in materia di propaganda elettorale e funzionamento seggi:

n) gestione di servizi attinenti le attività necessarie all'espletamento della formazione spazi per la propaganda elettorale, allestimento e funzionamento dei seggi elettorali e quant'altro connesso;

- in materia di servizi cimiteriali:

o) gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri;

- in materia di gestione dei mercati:

p) gestione dei mercati, ad esempio ittico e ortofrutticolo sia in forma diretta che indiretta, ivi inclusi i mercati all'ingrosso ed al dettaglio, nonché dei centri agro alimentari;

- in materia di servizi di trasporto:

q) attività complementari al trasporto persone, quali i trasporti scolastici e per disabili;

r) svolgimento servizi complementari di trasporto persone, quali noleggio auto ecologiche e non, biciclette etc.;

- in materia di gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare:

s) amministrazione e gestione patrimoniale (beni immobili e mobili, reti, impianti e altre dotazioni) per conto dell'amministrazione comunale, esclusa l'attività di intermediazione mobiliare ex Legge 02/01/91 n°1 e successive modifiche o integrazioni;

t) gestione dati catastali per conto del Comune di Chioggia;

u) gestione, manutenzione singola e/o integrata cosiddetto - global service - degli edifici pubblici e privati compresa l'attività di controllo e verifica degli impianti interni (dopo il contatore) al fine di assicurare piena efficienza ed affidabilità agli stessi;

v) gestione degli stabilimenti igienici;

w) gestione e manutenzione impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, strutture frigorifere etc., di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso;

x) l'acquisto e la gestione di immobili, attrezzature e tecnologie da destinarsi anche ad attività sportive, ricreative, di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli ed ittici e successivo confezionamento, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, diretta e/o indiretta dei corsi di formazione, delle azioni di marketing strategico ed operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, progettazione e programmazione;

- in materia di servizi vari:

y) gestione dei servizi locali in campo sociale, scolastico, culturale, sportivo ed economico nonché formativo;

z) i servizi di manutenzione urbana connessi all'igiene ed alla tutela del territorio, nonché di arredo urbano (quali la gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature, lo sfalcio erba, ecc., compresi gli interventi ed i servizi di manutenzione straordinaria o migliorativa);

aa) fornitura e attività di posizionamento passerelle per l'acqua alta ed ogni altro strumento idoneo a far fronte al fenomeno delle alte maree;

bb) manutenzione fontane comunali;

dd) movimentazione delle transenne e la gestione degli altri strumenti di gestione o inibizione temporanea del traffico cittadino;

cc) gestione del servizio di attrezzaggio di palchi o altre strutture amovibili di ospitalità promozionale, ricreativa, turistica o commerciale in generale;

dd) provvedere, direttamente o mediante apposite imprese, all'erogazione dei servizi di interesse generale e particolare, così come disposto dalle norme vigenti, relativamente alle operazioni portuali e/o sui mercati agro - ittici alimentari, supportando - ove necessario - e con le forme previste dalla legge, gli organi tecnico - amministrativi deputati alla realizzazione e alla gestione delle strutture e infrastrutture portuali e mercatali;

ee) la produzione di servizi di interesse generale, la progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra le amministrazioni pubbliche, l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni con affidamenti da parte degli stessi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La Società può altresì acquisire dai soci contributi determinati al fine del raggiungimento di specifici obiettivi, qualora espressamente previsto nel contratto di servizio e nei limiti della stessa previsione, nel rispetto della normativa anche comunitaria vigente.

La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

La Società in relazione alla possibilità di assunzione o cessione di partecipazioni è tenuta ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

La Società può prestare anche garanzie fideiussorie.

Titolo III CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 3.169.347,30 (tremilionicentosessantanovemilatrecentoquarantasette virgola trenta) suddiviso in numero 61.362 (sessantunmilatrecentosessantadue) azioni ordinarie da Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) nominali cadauna.

Art. 6 - Partecipazione totalitaria pubblica

La Società è a totale capitale pubblico

Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della Società in misura non inferiore al 51% dal Comune di Chioggia.

È da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo.

Art. 7 - Variazioni del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura ed anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute alla data della deliberazione dell'aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

Art. 8 - Azioni ordinarie - trasferimento di azioni - soci e loro domicilio

Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Dette azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto a un voto in Assemblea.

La proprietà delle azioni costituisce adesione all'atto costitutivo ed allo statuto della Società.

Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento del capitale o di attribuzione di azioni di godimento, l'assemblea dei soci che la delibera potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari di dette azioni.

In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 c.c.

Il trasferimento di azioni ad opera del Comune di Chioggia, per la parte eccedente il 51% del capitale sociale, del quale il Comune rimane titolare, potrà avvenire, nel rispetto delle modalità e dei limiti della normativa vigente in materia, anche frazionatamente, ad enti pubblici e/o a società a capitale pubblico direttamente detenuto da detti enti pubblici.

In ogni caso in sede di cessione delle azioni potranno essere posti limiti alla loro alienabilità, ai sensi dell'art. 1379 cod. civ.

Le azioni sono trasferibili nel rispetto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica, di servizi pubblici locali e di quanto indicato nel presente Statuto.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; i soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze del libro medesimo.

Art. 9 - Attività di Direzione e coordinamento

La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione, coordinamento e controllo, da parte del Comune di Chioggia, negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori presso apposita sezione del Registro delle imprese nonché deve sottostare a quanto previsto dagli artt. 2497 e seguenti del codice civile.

La società è tenuta alla piena applicazione dei regolamenti adottati dal Comune di Chioggia, che esercita controllo analogo, in tema di società partecipate.

Titolo IV ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 10 - Organi

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio di Amministrazione o l' Amministratore Unico nel rispetto delle norme vigenti;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore legale dei conti.

Titolo V ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita dagli azionisti rappresentati dal rispettivo rappresentante legale pro tempore.

I soci possono farsi rappresentare con delega scritta, anche da un non socio, purché non Amministratore o Sindaco della Società.

Un non socio può rappresentare solo un socio. Un socio può rappresentare altri soci fino alla concorrenza del doppio del capitale sociale da lui detenuto. In ogni caso, per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 2372 cod. civ.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art. 12 - Convocazione

L'Assemblea è convocata, ai sensi di legge, dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico nella sede o in altro luogo, purchè nel territorio degli enti soci, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Lo stesso avviso potrà indicare il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza, in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

In mancanza delle formalità suddette sarà applicabile l'art. 2366 comma 3 del codice civile.

Art. 13 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea delibera in sede ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e in ogni caso non oltre 180 (centottanta) giorni, quando particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ai sensi dell'art. 2367 c.c.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta, senza ritardo, quando è presentata richiesta ai sensi di legge. Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un notaio.

Si applicano, per il resto, le disposizioni del codice civile in materia.

Art. 14 - Intervento e voto

I soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Hanno diritto di voto, con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura:

- non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente;
- non inferiore ai limiti di cui al punto precedente, salvo quanto stabilito nel penultimo comma del presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 2370, comma 3°, c.c. gli amministratori, in seguito alla consegna, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultano essere in essi iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in generale il diritto di intervento e di voto nella stessa.

Art. 15 - Presidenza

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o altra persona scelta dal socio presente.

Il Presidente è assistito da un segretario per la redazione del verbale, nominato dall'Assemblea, o da un notaio nelle Assemblee straordinarie.

Art. 16 - Assemblea ordinaria - Compiti - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la nomina e la revoca degli amministratori o dell'Amministratore Unico, del Presidente del Consiglio di amministrazione ed eventualmente del Vice Presidente, quest'ultimo quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica e dai relativi provvedimenti attuativi;
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti nel rispetto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica e dai relativi provvedimenti attuativi;
- la nomina, eventuale, del direttore generale;
- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie.

Sono inderogabilmente sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria da parte dell'amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione:

- a) il conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, ad un membro del Consiglio di Amministrazione che potrà essere anche il Presidente;

- b) approvazione e revisione sostanziale degli obiettivi strategici, di Piani Finanziari e/o Programmi di Investimento e/o Piani di Sviluppo Industriale elaborati dall'amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione;
- d) costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi degli art. 2447 bis e segg. c.c.;
- e) acquisto di partecipazioni societarie, che non siano già previste nel Piano di Sviluppo Industriale approvato;
- f) vendita di partecipazioni societarie definite strategiche dal Piano di Sviluppo Industriale;
- g) rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zerozero);
- h) acquisto di aziende o rami di azienda che non siano già previste nel Piano di Sviluppo Industriale approvato;
- i) vendita di aziende e/o rami di azienda definiti strategici dal Piano di Sviluppo Industriale;
- j) assetto organizzativo della Società.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale. Essa delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale.

Per la seconda convocazione si osservano le norme vigenti.

Ogni decisione e deliberazioni riguardante il servizio pubblico di cui è titolare un Ente locale socio deve essere assunta, nel rispetto delle maggioranze suddette, anche con il voto favorevole dell'Ente locale interessato.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transiga sull'azione di responsabilità degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 17 - Assemblea straordinaria - Compiti - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge ed in particolare:

- a) sulle modificazione dello Statuto;
- b) sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- c) sull'aumento del capitale sociale;
- d) sulle deliberazioni concernenti la fusione o la realizzazione di altre operazioni straordinarie societarie.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Ogni decisione riguardante il servizio pubblico di cui è titolare un ente locale socio deve essere assunta, nel rispetto delle maggioranze suddette, in prima o seconda convocazione, anche con il voto favorevole dell'ente locale interessato.

Titolo VI ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 18 - Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione.

La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico. La società potrà in alternativa essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 3 o 5 componenti, laddove previsto dalle norme vigenti in materia di società a partecipazione pubblica e dai relativi provvedimenti di attuazione quindi con deliberazione motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da trasmettere alla corte dei conti, e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, fermo restando le competenze dei sindaci ai sensi dell'art. 50 comma 9 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni o integrazioni.

Nella scelta degli amministratori della società deve essere rispettato il principio di equilibrio di genere secondo criteri stabiliti dalle norme vigenti.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi sociali, e sono rieleggibili.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina. Il Consiglio, ancorchè cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi amministratori.

Art. 19 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione - Quorum costitutivi e deliberativi

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, negli uffici della Società su convocazione del Presidente, tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure, quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo, dall'eventuale Amministratore delegato o direttore generale, o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, o dal Collegio Sindacale o dal revisore legale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Il Presidente deve far pervenire la convocazione almeno tre giorni prima rispetto la data stabilita per la riunione.

Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio, contenenti l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, devono essere fatti pervenire, nello stesso termine, anche ai Sindaci effettivi, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata a.r., telegramma, fax o posta elettronica, purchè sia possibile verificare l'effettiva ricezione.

In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati sino al giorno precedente la riunione, nella residenza anagrafica dei Consiglieri o dei Sindaci effettivi.

Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi. In tal caso, a richiesta anche di un solo Consigliere di Amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno deve essere rinviata alla seduta successiva.

La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

Le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano.

I Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

Devono essere, invece, assunte con la maggioranza di due consiglieri su tre, o quattro su cinque, le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- indirizzi strategici gestionali generali;
- acquisto o cessione di partecipazioni azionarie.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio stesso, anche al di fuori dei suoi componenti. Tali verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Gli estratti dei verbali sono autenticati, ad ogni effetto di legge, dal Presidente e dal Segretario.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Art. 20 - Compiti dell'Organo amministrativo- Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, è investito dei poteri per la gestione della società, da esercitarsi nei limiti dell'indirizzo e degli obiettivi espressi dai soci nelle specifiche deliberazioni, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

I poteri di amministrazione della società sono attribuiti agli amministratori in via congiunta tra loro. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, anche parzialmente, le proprie attribuzioni ad un solo Consigliere con la qualifica di Amministratore Delegato, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Può altresì deliberare la nomina, al di fuori dei suoi membri, di procuratori speciali per singoli affari o per categorie di affari, precisandone poteri e compensi.

Non sono tuttavia delegabili i seguenti poteri:

- nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti;
- definizione della macro struttura organizzativa della società.

In via di urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato potranno congiuntamente assumere tutte le delibere riservate al Consiglio di Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. In particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate in via esclusiva all'Assemblea dei soci.

Art. 21 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio medesimo ed è rieleggibile.

L'assemblea ordinaria può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea e la presiede; egli, inoltre, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare costituzione e ne dirige le sedute.

Il Presidente opera in modo da favorire lo sviluppo dell'organizzazione interna della Società ed il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizi sia in termini economici.

In ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente, se nominato, in assenza di quest'ultimo i compiti del Presidente sono svolti dal consigliere più anziano.

Art. 22 - Rappresentanza

La rappresentanza legale della Società, con la relativa firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, se nominato, all'Amministratore Delegato per le materie delegate.

La rappresentanza negoziale e giudiziale è devoluta anche al direttore generale, se nominato, o all'eventuale Amministratore delegato, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti.

Entro i limiti consentiti dalla legge, per categorie di atti o per singoli atti od affari, anche in riferimento alle deleghe di cui all'art. 22, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

Art. 23 - Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto di tre componenti effettivi e di due supplenti.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea.

Nella scelta dei sindaci della società deve essere rispettato il principio di equilibrio di genere secondo criteri stabiliti dalle norme vigenti.

I sindaci restano in carica per la durata della nomina e comunque scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art.2399 c.c. . La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Al collegio sindacale non viene attribuita la revisione legale dei conti che viene svolta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti è disciplinata dagli artt. 2409 bis del c.c. .

Titolo VIII

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 24 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale può essere nominato dall'assemblea, tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali.

L'assemblea nell'atto di nomina determina la durata dell'incarico e il compenso.

Il Direttore Generale, se nominato, esercita i poteri di ordinaria amministrazione, entro i limiti delegati dall'Organo Amministrativo, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge all'Organo medesimo, nonché i compiti a lui affidati dall'Assemblea all'atto della nomina.

In tale ambito il direttore generale:

1. assiste, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
2. provvede, nel rispetto della struttura organizzativa, all'assunzione di personale;
3. provvede alla gestione ed al coordinamento del personale;
4. provvede alla gestione operativa della società anche firmando la corrispondenza e gli atti non di competenza del Presidente;
5. adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità delle varie attività e dei servizi aziendali.

All'attribuzione dei compiti suddetti consegue la rappresentanza giudiziale e negoziale.

Il direttore su autorizzazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei compiti a lui attribuiti.

Titolo IX

BILANCIO E UTILI

Art. 25 - Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione redige, entro i termini ed a norma di legge, il bilancio di esercizio.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando particolari

esigenze lo richiedano relative alla struttura ed all'oggetto della società o qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Art. 26 - Ripartizione degli utili

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito come segue:

- il 5% a riserva statutaria
- il rimanente agli azionisti, salvo diverse disposizioni che possono essere assunte dall'Assemblea.

Titolo X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

Qualora, per qualsiasi motivo, si pervenga allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore, o dei liquidatori, saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Titolo XI

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art.28 – Disposizioni varie

In applicazione della normativa vigente in materia è fatto divieto di:

- corrispondere gettone di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali,
- istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La società adotta i principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico, sulla situazione di crisi d'impresa, sulla gestione del personale ed in tema di trasparenza secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 29 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, nella normativa richiamata all'articolo uno e nelle norme vigenti in materia.